

4 - Esiste la pena di morte in Italia?

diritto e rovescio

di : giuseppe

Pubblicato il : Wed 12 March 2008 8:00

Il 27 della Costituzione, quarto comma, fino al 2007 così declamava: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." Essa era dunque circoscritta ad un ambito ben ristretto, coincidente coi casi previsti dalle leggi militari.

Il 27 della Costituzione, quarto comma, fino al 2007 così declamava: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." Essa era dunque circoscritta ad un ambito ben ristretto, coincidente coi casi previsti dalle leggi militari.

Per quanto concerne le altre leggi, la pena di morte fu espunta dal Codice penale con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, mentre con decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale di cui sopra vennero estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1).

Con queste due leggi dunque la pena di morte venne eliminata prima dal Codice penale, poi dalle leggi speciali (nel senso qui di leggi che prevedono reati al di fuori del Codice penale). Rimanevano le leggi militari di guerra, le quali ricollegavano la pena di morte a vari casi.

Le fattispecie più romantiche riguardavano colui che avesse aiutato il nemico (artt. 51 ss: si parla prima di "Aiuto al nemico" e poi, negli articoli successivi, di "Servizio di pilota o guida per il nemico", di "Intelligenze o corrispondenza con il nemico", di "Spionaggio militare", etc.), non che il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico (art. 94), ed eziandio il militare che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione (art. 147). In somma, la pena di morte aleggia sovrana, o inflitta per mano del nemico o dispensata da una mano solo teoricamente amica: la guerra, si sa, è una brutta cosa.

Curiosamente la pena di morte era stata immaginata anche come strumento di tutela della pace: per esempio essa andava a colpire il comandante reo di "Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio" (come si esprime la rubrica del 170), ed il prigioniero di guerra che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati (art. 208).

Già prima del 2007, comunque, la pena di morte era venuta a mancare per effetto della legge 13 ottobre 1994, n. 589: è una legge debbo dire molto simpatica, sia per l'intitolazione ("Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"), una volta tanto pertinente al contenuto, sia per la struttura semplice.

Non sempre il legislatore scrive in cotal guisa.

Codesta legge consta in fatti del Preambolo (... il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge...) e di due soli articoli. L'articolo 1 ci informa che Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale: cioè l'ergastolo. L'articolo 2 in vece dispone la data dell'entrata in vigore della legge stessa, identificandola col giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (due mesi esatti prima di Natale). Con questa legge la pena di morte è dunque sparita anche dal Codice penale militare di guerra.

Ora, la teoria delle fonti c'insegna che le norme della Costituzione prevalgono sulle leggi ordinarie, si

che queste ultime non possono contra dirle. La legge ordinaria 589/1994 aveva eliminato la pena di morte anche dal Codice penale militare di guerra, ma forse sembrava che questa legge lasciasse il tempo che trovava, se si è ritenuto di modificare poi anche la Costituzione. Per farla breve, come la pena di morte era stata celermente eliminata con legge ordinaria, così la pena di morte poteva essere nuovamente ed altrettanto fulmineamente introdotta con legge ordinaria.

Adesso la Costituzione è stata modificata, con legge costituzionale 1/2007, nella prospettiva di una esclusione assoluta della pena di morte: qualora si volesse reintrodurla, occorrerebbe prima modificare la Costituzione – e ciò richiede un procedimento più gravoso di quello previsto per le leggi ordinarie – e poi emanare una nuova legge ordinaria.

Ma mentre era in vigore, come doveva essere applicata, in concreto, la pena di morte? “mediante la fucilazione”, recitava poeticamente il 21.1 c.p., mentre il 21.2, probabilmente inseguendo finalità di rieducazione, stabiliva che L’esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della giustizia disponga altrimenti.

Come che sia, alla domanda di cui in esordio risponde molto più brevemente di quanto non sia capace di fare io il nuovo quarto comma dell’art. 27 della Costituzione, il quale, a seguito della recente modifica, è così formulato: Non è ammessa la pena di morte.

Ecco, così ora siamo al sicuro e possiamo pilotare o guidare il nemico, corrispondere con esso per favorirlo, disertare per la terza volta, etc.